



# La gestione rifiuti nei cantieri edili

*ACEN – Piazza Dei Martiri 15/02/2015*

**Dott. Luca Cuccurullo**

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

Nelle attività di tipo edile sono due le tipologie di rifiuto che vengono maggiormente prodotte:

## 1. I MATERIALI DA DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE (CODICE CER 170904)




## 2. I MATERIALI BITUMINOSI (PRINCIPALMENTE FRESATO CODICE CER 170302)

## 3. ALTRE TIPOLOGIE


# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

IL PROCESSO  
PRODUTTIVO E LE  
PRINCIPALI FASI  
NELLA GESTIONE  
DEI RIFIUTI



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI DA  
COSTRUZIONE  
E DEMOLIZIONE  
(17.09.04)





# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Definizioni

Il D.lgs 152/06 (norme in materia ambientale ) con le sue modifiche ed integrazioni organizza tutta la gestione dei rifiuti alla parte quarta

Parte quarta : norme in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Definizioni

### Art. 183

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore

*si disfi;*

*abbia deciso di disfarsi;*

*abbia l'obbligo di disfarsi*

Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto

*(art. 183, c. 1, lett. b)*

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Definizioni

### Art. 183

#### Produttore di rifiuti

Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore) *(D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett. f)*

Dalla Legge 125 del 6 agosto 2015 E' "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Definizioni

Art. 183

Detentore

Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Definizioni

Art. 183

### Gestione

la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

### Trattamento

operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Definizioni

### Art. 183 Riutilizzo

Qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

### Recupero

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Definizioni - Recupero

### OPERAZIONI DI RECUPERO (Allegato 'C' D.Lgs. n. 152/ 2006)

Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente.

|            |   |             |   |
|------------|---|-------------|---|
| <b>R 1</b> | Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia  | <b>R 8</b>  | Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori   |
| <b>R 2</b> | Rigenerazione / recupero di solventi  | <b>R 9</b>  | Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli  |
| <b>R 3</b> | Riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (compre le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) | <b>R 10</b> | Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia  |
| <b>R 4</b> | Riciclo / recupero dei metalli o dei composti metallici   | <b>R 11</b> | Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R 10.  |
| <b>R 5</b> | Riciclo / recupero di altre sostanze inorganiche  | <b>R 12</b> | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R 11.   |
| <b>R 6</b> | Rigenerazione degli acidi o delle basi  | <b>R 13</b> | Messa in riserva dei rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). |
| <b>R 7</b> | Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti  | <b>R 14</b> | Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente.                         |

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Definizioni

## Art. 183

### Riciclaggio

Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

### Smaltimento

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Smaltimento

## OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato 'B' D.Lgs. n. 152/ 2006)

Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. I rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente.

|            |   |             |   |
|------------|---|-------------|---|
| <b>D 1</b> | Deposito sul suolo o nel suolo (ad es. discarica)   | <b>D 9</b>  | Trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) |
| <b>D 2</b> | Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)  | <b>D 10</b> | Incenerimento a terra   |
| <b>D 3</b> | Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).   | <b>D 11</b> | Incenerimento in mare   |
| <b>D 4</b> | Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)  | <b>D 12</b> | Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)   |
| <b>D 5</b> | Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)   | <b>D 13</b> | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.   |
| <b>D 6</b> | Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione  | <b>D 14</b> | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.  |
| <b>D 7</b> | Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino   | <b>D 15</b> | Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)   |
| <b>D 8</b> | Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. |             |   |



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Definizioni

Art. 183

Stoccaggio

Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Definizioni

## Art. 183

### Deposito temporaneo

Particolare importanza riveste la definizione di deposito temporaneo in particolar modo all'interno di cantieri edili. Si intende per deposito temporaneo :

il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, in particolari condizioni

Parte quarta (D.Lgs. 152/06, art. 183, c. 1, lett.bb)

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili -

## • Deposito temporaneo

1) i rifiuti... devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i

**30 metri cubi**

di cui al massimo

**10 metri cubi di rifiuti pericolosi**

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Deposito temporaneo

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

**30 metri cubi**

**10 metri cubi di rifiuti pericolosi**

Il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose ...

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## • Deposito Temporaneo Ricapitolando

### CONDIZIONI; DURATA; QUANTITÀ

#### NON PERICOLOSI

assenza di determinate sostanze

effettuato per categorie omogenee nel rispetto delle relative norme tecniche;

#### PERICOLOSI

assenza di determinate sostanze

effettuato per categorie omogenee nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Deposito Temporaneo Ricapitolando

### DURATA e QUANTITA'

NON PERICOLOSI

3 MESI  
indipendentemente dalla  
quantità

Quantitativo in deposito  
raggiunge i 20 mc e  
comunque deposito non  
superiore a 1 anno

PERICOLOSI

3 MESI  
indipendentemente dalla  
quantità

Quantitativo in deposito  
raggiunge i 10 mc e  
comunque deposito non  
superiore a 1 anno

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Deposito temporaneo

I rifiuti inerti rispetto ad altre tipologie di rifiuti possono essere accumulati separatamente anche sul suolo, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni di acque meteoriche.

I rifiuti pericolosi (es. oli e batterie) devono essere stoccati in appositi contenitori etichettati.

Altre tipologie (legno plastiche metalli cartoni ed altre ) è opportuno stocarli all'interno di appositi cassoni



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Deposito temporaneo

## **ATTENZION**

**E:** Anche se le quantità di rifiuti in deposito temporaneo sono minime  
(ad esempio **un solo litro di olio esausto**)

le stese devono essere avviate a recupero o smaltimento al più tardi entro un anno dalla produzione del rifiuto.

## **NOTA:**

unica eccezione all'ubicazione del deposito temporaneo presso il luogo di produzione è costituita dai rifiuti prodotti da **attività di manutenzione** per i quali valgono le disposizioni di cui agli **articoli 230 e 266, comma 4, del D.Lgs. 152/06.**

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Deposito temporaneo

Può essere istituito e gestito solo dal produttore del rifiuto, quindi non può esistere un'impresa che opera per conto del produttore in tal senso;

Deve essere nel luogo di produzione del rifiuto salvo art. 230-266;

Non deve essere deposito cumulativo ossia:

- composto da rifiuti omogenei ma generati da diversi produttori anche se operanti nel medesimo cantiere;
- composto da rifiuti omogenei generati dal medesimo produttore ma in cantieri diversi o attività diverse fa loro.

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Deposito temporaneo

Cass. Pen. 18 luglio 2011, n. 28204

“Il luogo rilevante, ai fini della nozione di deposito temporaneo, non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’impresa, a tal fine è necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene”.

Cass. Pen., sez. III 8 febbraio 2013, n. 6295

“Il collegamento funzionale tra luogo di produzione del rifiuto e quello del deposito temporaneo deve essere interpretato in modo restrittivo, intendendosi come legame funzionale tra luogo di produzione dei rifiuti e contiguo terreno di deposito degli stessi.”



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

◦ Deposito corretto



Deposito fuori norma




# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## • Deposito temporaneo attività di manutenzione

DLgs n.152/06, Art. 266, comma 4

### ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

(il materiale da scavo non può essere gestito come "sottoprodotto" ed è classificato rifiuto (codice CER17.09.04))



## Oppure nel caso di manutenzione infrastrutture – art. 230

Si possono applicare le norme del "deposito temporaneo" (art.183, lett.m – smaltimento al superamento di 20 mc o entro 3 mesi e, comunque, al massimo entro 1 anno dalla produzione).



Una volta ultimato il lavoro - comunque entro i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti - il rifiuto deve essere avviato a recupero (impianto) o a smaltimento (discarica)  
Il trasporto del rifiuto dal cantiere fino alla discarica o all'impianto di recupero deve essere accompagnato da formulario (FIR).



Si possono applicare le norme del "deposito temporaneo" (art.183, lett. m smaltimento al superamento di 20 mc o 3 mesi e, comunque, al massimo entro 1 anno dalla produzione)



Una volta ultimato il lavoro - comunque entro i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti - il rifiuto deve essere avviato a recupero (impianto) o a smaltimento (discarica).  
Il trasporto del rifiuto dal cantiere fino alla discarica o all'impianto di recupero deve essere accompagnato da formulario (FIR).

**SI**





## Oppure nel caso di manutenzione infrastrutture – art. 230

Si possono applicare le disposizioni dell'art 230 del DLgs 152/06 in base al quale "il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata ... tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura ... ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.



Il rifiuto può essere trasportato ad es. dal cantiere al magazzino dell'impresa con un formulario "interno" compilato al solo scopo di evitare eventuali sanzioni nel caso di controllo.

Nelle annotazioni dovrà essere specificato che si tratta di manutenzione di infrastrutture effettuata ai sensi dell'art.230, DLgs 152/06.


Successivamente il rifiuto depositato temporaneamente nel magazzino dell'impresa potrà essere recuperato in impianto autorizzato ovvero, nel caso in cui a seguito di valutazione tecnica, sia accertata l'impossibilità al riutilizzo del materiale, lo stesso potrà essere smaltito in discarica.

Il trasporto del rifiuto dal magazzino fino alla discarica o all'impianto di recupero deve essere accompagnato da formulario (FIR).



Si possono applicare le disposizioni dell'art. 266, comma 4, del DLgs 152/06 in base alle quali "I rifiuti provenienti da attività di manutenzione ... si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".


← NO



Il rifiuto viene trasportato dal cantiere al magazzino dell'impresa con un formulario "interno" compilato al solo scopo di evitare eventuali sanzioni nel caso di controllo.

Nelle annotazioni dovrà essere specificato che si tratta di manutenzione effettuata ai sensi dell'art.266, c.4, DLgs 152/06. Successivamente il rifiuto depositato temporaneamente nella sede dell'impresa potrà essere smaltito in discarica o recuperato in impianto autorizzato.

Il trasporto del rifiuto dal magazzino fino alla discarica o all'impianto di recupero deve essere accompagnato da formulario (FIR).



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili -

## Definizioni

È un **sottoprodotto** e **non un rifiuto**... qualsiasi **sostanza** od **oggetto** che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la **sostanza** o **l'oggetto** è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce **parte integrante**, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la **sostanza** o **l'oggetto** **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la **sostanza** o **l'oggetto** **può essere utilizzato direttamente** senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la **sostanza** o **l'oggetto** **soddisfa**, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la **protezione della salute e dell'ambiente** e **non** porterà a **impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana**.



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Sottoprodotto esempio

Una azienda che produce contenitori in alluminio e nel corso del processo produttivo genera scarti e ritagli di alluminio (CER I2.01.04).

Con il Decreto 205, art. 184-bis è un **Sottoprodotto** e quindi non più sottoposti al regime di rifiuti in quanto:

1. La sostanza è **originata** da un **processo produttivo** il cui scopo primario **non è produrre questa sostanza**
2. E' **certo** che la sostanza **sarà utilizzata** nel corso di un **successivo processo di produzione** da parte di terzi (rifusione dell'alluminio per produrre ancora alluminio).
3. La **sostanza** può essere **utilizzata senza alcun ulteriore trattamento** dalla normale pratica industriale - L'ottenimento di Al da alluminio riciclato è un trattamento conosciuto, ma più economico che l'ottenerlo dalla materia prima bauxite.
4. L'ulteriore utilizzo è legale.

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto - fresato

### Cass. Pen. 24 febbraio 2012, n. 7374

Lo scarnificato del manto stradale non può essere riutilizzato quale sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis. del D.Lgs. 152/2006, poiché non origina da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante .

### **Parzialmente modificata**

### Cons. Stato 6.10.2014, n. 4978

Il fresato d'asfalto può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto speciale, purché sussistano determinate condizioni: è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4978 del 6 ottobre 2014 , ribadendo l'orientamento già espresso in occasione della sentenza 4151/2013.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il fresato d'asfalto rimosso dal manto stradale può essere considerato sottoprodotto a condizione che il detentore non se ne voglia disfare e se sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 184 bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) .

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto - calcestruzzo

**Cass. penale Sez. feriale, sent. (ud. 28/07/2015) 06-08-2015, n. 34284 –  
Il calcestruzzo invenduto non è un sottoprodotto**

Il materiale in questione non scaturisce dal processo produttivo come sottoprodotto e, nel momento in cui viene sottoposto a trattamento ha natura di rifiuto, cosicché le operazioni effettuate devono ritenersi correttamente qualificate come attività di recupero svolte in assenza di titolo abilitante. Va conseguentemente affermato che costituisce attività di recupero il trattamento di materiale proveniente da pregresse forniture di calcestruzzo alla clientela e dalle operazioni di lavaggio delle betoniere e delle pompe, che ha natura di rifiuto e non di sottoprodotto.



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto – terre e rocce da scavo

**IL D.LGS. 205/2010 ALL'ART. 39,**

**MODIFICATO POI DALLA L. 27/2012,**

**PREVEDEVA L'ABROGAZIONE DELL'ART. 186 DEL  
D.LGS. 152/2006, ART 186 DEFINISCE LE TERRE E ROCCE DA SCAVO**

**PARTIRE "DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE  
DEL DM 161/2012.**

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto – terre e rocce da scavo

### DM 161/2012

DA QUELLA DATA IL **DM 161/2012** DISCIPLINA LE **TERRE E ROCCE DA SCAVO** E LE INSERISCE NELL'AMBITO DEI **SOTTOPRODOTTI**, MA SOLO QUANDO SI VERIFICANO TUTTE LE CONDIZIONI CHE SEGUONO:

- I E **GENERATO** DURANTE LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA IL CUI SCOPO PRIMARIO NON È LA PRODUZIONE DI TALE MATERIALE
- II DEVONO ESSERE **IMPIEGATE** PER **REINTERRI, RIMODELLAZIONI, RIEMPIMENTI,**
- III DEVONO ESSERE **IMPIEGATE** IN OPERE PREVENTIVAMENTE DEFINITE ED INDIVIDUATE (**PIANO DI UTILIZZO**),
- IV **NON** DEVONO ESSERE SOTTOPOSTE AD ATTIVITÀ PREVENTIVA DI **TRATTAMENTO O TRASFORMAZIONI,**
- V **NON** DEVONO **CAUSARE IMPATTI NEGATIVI** PER IL SITO DI DESTINAZIONE E PER L'AMBIENTE,
- VI **NON** DEVONO **PROVENIRE DA SITI INQUINATI O SOGGETTI A BONIFICA**



# Terre e rocce da scavo

## DM 161/12

**Riutilizzo  
in situ  
o extra situ**



**Suolo non  
contaminato**

**(caratterizzazione)**

**Materiale scavato nel  
corso di una attività  
di costruzione**

**Materiale utilizzato  
agli stessi fini nello  
stesso sito**

**sottoprodotto**



**Piano di utilizzo**



**Regime  
semplificato**

**Recupero**



**Disciplina della  
Gestione  
dei rifiuti**



**Regime  
ordinario**

**Nessuna modifica apportata dal 161/12**

# Terre e rocce da scavo

## Piano di utilizzo

90 giorni prima  
inizio lavori

In fase di  
approvazione del  
progetto definitivo

Può essere  
modificato in caso  
di modifiche sostanziali

1. Aumento del volume >20%
2. Destinazione diversa rispetto a quanto dichiarato nel piano
3. Deposito intermedio diverso da quanto dichiarato nel piano
4. Modifica delle tecnologie di scavo

In caso di opere soggette a VIA prima dell'espressione del  
parere favorevole da parte dell'autorità

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto – terre e rocce da scavo

### art 41/bis L. 98/13

**IL COSIDDETTO DECRETO DEL FARE ALL'ART. 41/BIS HA RIMODIFICATO LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DEFININENDONE COMPIUTAMENTE LA GESTIONE (ORA CHIAMATI MATERIALI DA SCAVO. POSSONO ESSERE GESTITE COME SOTTOPRODOTTI :**

1. che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
2. che, in caso di **destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo**, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella I dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto – terre e rocce da scavo

### art 41/bis L. 98/13

**IL COSIDDETTO DECRETO DEL FARE ALL'ART. 41/BIS HA RIMODIFICATO LA DISCIPLINA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DEFININENDONE COMPIUTAMENTE LA GESTIONE (ORA CHIAMATI MATERIALI DA SCAVO. POSSONO ESSERE GESTITE COME SOTTOPRODOTTI :**

3. che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
4. che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto – terre e rocce da scavo

### art 41/bis L. 98/13

PER TALE MOTIVO SI CONSIDERANO **SOTTOPRODOTTI** :

1. I **MATERIALI DA SCAVO** DERIVANTI DA ATTIVITÀ O OPERE SOGGETTE A **VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (VIA)** O AD **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)**, INDIPENDENTEMENTE DAL VOLUME DI SCAVO DA RIUTILIZZARE (ATTRAVERSO LA PROCEDURA PREVISTA DAL 161/12)
2. I **MATERIALI DA SCAVO** CHE DERIVANO DA ATTIVITÀ O OPERE **NON SOTTOPOSTE A VIA** O AD **AIA**, SEMPRE INDIPENDENTEMENTE DALLE VOLUMETRIE SCAVATE, PER I QUALI SI APPLICANO LE PRESCRIZIONI DISPOSTE DALL'ART. 41 BIS.



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto – terre e rocce da scavo

### art 41/bis L. 98/13

AL FINE DI POTER PROCEDERE A QUANTO PREVISTO DAL  
NORMATO IL **PROPONENTE E/O IL PRODUTTORE** (OVVERO  
**L'IMPRESA INCARICATA DEI LAVORI** ) DEVE PREDISPORRE  
UNA DICHIARAZIONE CHE CONTENGA IL RISPETTO DELLE  
**QUATTRO CONDIZIONI** :

1. **QUANTITÀ E QUALITÀ** DEL MATERIALE DA SCAVO DESTINATO AL **RIUTILIZZO**
2. **DATI IDENTIFICATIVI** DEL SITO DI PRODUZIONE, DI EVENTUALE DEPOSITO INTERMEDIO E DEL SITO DI RIUTILIZZO;
3. **PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI**, RILASCIATI IN **CONFORMITÀ** DELLA VIGENTE DISCIPLINA URBANISTICA IGIENICO-SANITARIA, DEGLI INTERVENTI NEL CUI AMBITO VENGONO PRODOTTI E RIUTILIZZATI I MATERIALI DA SCAVO;
4. **TEMPISTICA** PREVISTA PER IL **RIUTILIZZO**, CHE **NON** PUÒ COMUNQUE **SUPERARE UN ANNO** DALLA DATA DI PRODUZIONE, SALVO IL CASO IN CUI L'OPERA, NELLA QUALE IL MATERIALE È DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO,PREVEDA UN TERMINE DI ESECUZIONE SUPERIORE.

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto – terre e rocce da scavo

° art 41/bis L. 98/13

PER QUANTO CONCERNE LA **TEMPISTICA** DA RISPETTARE, DA PARTE DEL DICHIARANTE, PER L'INVIO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DICHIARAZIONI, CORRE L'OBBLIGO DI SEGNALARE CHE ESSA RISULTA ABBASTANZA VARIA.

LA **COMUNICAZIONE INIZIALE**, CIOÈ QUELLA CON LA QUALE SI MANIFESTA L'INTENZIONE DI GESTIRE I MATERIALI DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI, ATTESTANDONE I REQUISITI, È CERTAMENTE **PREVENTIVA**; PUR PREVISTA COME UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA DETTATA PER SNELLIRE L'ITER BUROCRATICO RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI, SI RITIENE CHE DEBBA ESSERE **EFFETTUATA** COMUNQUE **PRIMA DELL'INIZIO DELLA ESECUZIONE DELLE OPERE O DEI LAVORI AUTORIZZATI PREVISTI.**

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Sottoprodotto – terre e rocce da scavo

### art 41/bis L. 98/13

**LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI**, INVECE, VA TRASMESSA ENTRO

**I TRENTA GIORNI SUCCESSIVI**

AL MOMENTO IN CUI VENGONO A PORSI IN ESSERE LE VARIAZIONI.

INFINE, PER **L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO**

**NON SONO PREVISTI LIMITI TEMPORALI**,

PUR VIGENDONE L'OBBLIGO (“.. **IL PRODUTTORE ... DEVE, IN OGNI CASO, CONFERMARE ALLE AUTORITÀ ...** , COMMA 3 ART. 41 BIS).


**PER L'IMPORTANZA, COMUNQUE, DI TALE DICHIARAZIONE, CHE IN DEFINITIVA ATTESTA LA CONCLUSIONE “REGOLARE” DELL'INTERA PROCEDURA DI RIUTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO, SI RITIENE CHE ESSA DEBBA COMUNQUE ESSERE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 ED**

**INVIATA IN TEMPI RAGIONEVOLI**

**E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE TEMPORALE PREVISTO PER IL RIUTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO;**

# Terre e rocce da scavo

## 41/bis legge 98/13 Decreto del Fare



# cessazione qualifica rifiuto

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:


- a) la **sostanza** o l'**oggetto** è comunemente utilizzato per **scopi specifici**;
- b) esiste **un mercato** o **una domanda** per tale **sostanza** od **oggetto**;
- c) la **sostanza** o l'**oggetto** **soddisfa** i requisiti tecnici per gli scopi specifici e **rispetta** la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della **sostanza** o dell'**oggetto non** porterà a **impatti** complessivi **negativi** sull'**ambiente** o sulla **salute umana**.

L'operazione di **recupero** può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se **soddisfano** i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Classificazione rifiuti

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006



# Classificazione rifiuti

Sono **rifiuti urbani** (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2):

- a) i **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i **rifiuti non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); (Nota: problema dei magazzini edili)
- c) i **rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**;
- d) i **rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua**;
- e) i **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Classificazione rifiuti

Sono **rifiuti speciali** (D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3)

- a) i rifiuti da **attività agricole e agro-industriali**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle **attività di demolizione, costruzione**, nonché i rifiuti che derivano dalle **attività di scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da **lavorazioni industriali**;
- d) i rifiuti da **lavorazioni artigianali**;
- e) i rifiuti da **attività commerciali**;
- f) i rifiuti da **attività di servizio**;
- g) i rifiuti derivanti dalla **attività di recupero e smaltimento** di rifiuti, i **fanghi prodotti dalla potabilizzazione** e da altri trattamenti delle acque dalla **depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi**;
- h) i rifiuti derivanti da **attività sanitarie**.

# Classificazione rifiuti – ruolo del produttore

Ai fini della **corretta gestione** del **rifiuto prodotto** è tenuto ad avviare i rifiuti a Recupero Smaltimento.

Il produttore quindi:

1. **Attribuisce CER** corretto e relativa gestione;
2. **Organizza** correttamente il **deposito temporaneo** dei rifiuti prodotti;
3. **Stabilisce** le **modalità di trasporto** ed eventualmente verifica iscrizione all'Albo del trasportatore;
4. **Definisce** le **modalità di recupero/smaltimento** e **decide l'impianto di destinazione finale**, verificando autorizzazione del gestore dell'impianto presso cui il rifiuto verrà conferito;
5. **Tiene**, ove necessario, il **Registro di C/S**, **emette** il **FIR** verificando **il ritorno della quarta copia**, **presenta** il **MUD** (quando richiesto).

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Classificazione rifiuti

I **rifiuti edili** sono sempre da considerarsi  
**rifiuti speciali**

e **non** possono mai essere **assimilati** a **rifiuti urbani**

**in deroga** a tale principio c'è soltanto la possibilità da parte di **privati cittadini** di **conferire** i propri rifiuti edili presso le isole ecologiche ed i **centri di stoccaggio**





# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Classificazione rifiuti – ruolo del produttore

### CASO I - **Produttore = committente**

Responsabilità limitata dell'appaltatore (colui che esegue) solo alle operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti dal committente

# Classificazione rifiuti – ruolo del produttore

## CASO 2- **Produttore = appaltatore**

Colui che produce rifiuti, dalle proprie attività, ne risponde. Dove il contratto d'appalto prevede che l'appaltatore operi in piena autonomia decisionale/gestionale, questo è di sicuro identificato come produttore ed il committente non ha obblighi di garanzia.

Dove il c.a. non prevede l'operato in piena autonomia o se l'appaltatore ha in gestione attività di servizio tipo rimozione/smantellamento oggetti dismessi (macchinari, serbatoi) già definibili rifiuti nel momento in cui inizia la propria attività allora il produttore è il committente.

In caso di subappalto: corretta prassi è identificare il subappaltatore quale produttore dei rifiuti (quelli generati dalla propria attività) e l'appaltatore ha obblighi di vigilanza.

# Classificazione rifiuti – responsabilità del produttore

Secondo L'art. 188 il produttore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento ...

La responsabilità del produttore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

In caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario (sei mesi per le spedizioni transfrontaliere - comunicazione alla Regione)

# Classificazione rifiuti – responsabilità del produttore

Nell'attività edile molto spesso ci si chiede chi sia il **produttore del rifiuto**, tale figura la si può identificare in:

- **colui che svolge le opere,**
- **il proprietario dell'area o dell'immobile**

Sulla base di tale scelta ricadono una serie di adempimenti, obblighi, che vanno:

- dalla **corretta modalità del deposito dei rifiuti**, ad una corretta gestione dei registri di carico e scarico, formulari, eventualmente il Sistri;
- **divieto** di abbandono, di immissione nelle acque, di miscelazione dei rifiuti;
- per alcuni rifiuti è **obbligatoria** la predisposizione/presentazione del MUD;
- Il trasporto dei propri rifiuti deve essere preceduto da una **iscrizione all'Albo Gestori Ambientali**;

la scelta del soggetto (smaltitore, recuperatore) del rifiuto prodotto.

## Classificazione rifiuti – responsabilità del produttore

A tal fine è necessario predisporre **CONTRATTI** nei quali si possa individuare con estrema chiarezza **CHI FA CHE COSA**.

Es.: se durante l'attività si riscontra la presenza di **rifiuti diversi** da quanto presumibile è importante darne subito **comunicazione al responsabile** al fine di **bloccare i lavori**, a seguire vanno intraprese tutte le procedure atte alla gestione dell'imprevisto (affidamento dell'incarico a soggetti autorizzati: bonifica, amianto...).



# Classificazione rifiuti – responsabilità del produttore

Sentenza 29727/13 Corte di cassazione

"Il **produttore** dei rifiuti ha il **dovere** di **verificare** che il destinatario sia effettivamente autorizzato a ricevere quella specifica tipologia di rifiuti, a nulla rilevando la mera convenienza economica della transazione.

In difetto, il produttore dei rifiuti viene meno al dovere di informazione puntuale che gli compete per la sua attività professionale.

Se l'autorizzazione è relativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimento, quelli consegnati sono gestiti in modo abusivo".

# Classificazione rifiuti –Attribuzione CER

**CER** **XX** **YY** **ZZ**

**XX** = **Capitolo identificante la fonte che genera il rifiuto**

17 YY ZZ = Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  
(compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

**YY** = **Sottocapitolo che identifica macrofamiglie di rifiuti**

17 01 ZZ = Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

**ZZ** = **Capitolo del sottocapitolo che identifica il rifiuto**

17 01 01 = Cemento

# Classificazione rifiuti caratterizzazione rifiuto

La caratterizzazione del rifiuto occorre per :

1. DEFINIRE LA **NON PERICOLOSITA'** DEL RIFIUTO
2. DEFINIRE LA **CONFERIBILITA'** DEL RIFIUTO
3. DEFINIRE LA **RECUPERABILITA'** DEL RIFIUTO E LA RELATIVA **TIPOLOGIA DI IMPIANTO**

# Classificazione rifiuti –caratterizzazione rifiuto

## LA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO

**I RIFIUTI INERTI DA OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE**

### **IMPIANTO DI RECUPERO**

Analisi di caratterizzazione sul rifiuto tal quale

#### **TEST DI CESSIONE**

Ai sensi dell'allegato 3 del DM 05/02/1998 e smi

### **DISCARICA PER INERTI**


Quando richiesto caratterizzazione di base e test di cessione ai sensi degli artt. 2 e 5 del DM 27/09/2010

**TERRENI**

### **VERIFICA NON CONTAMINAZIONE**

ANALISI SULLA FRAZIONE TERROSA < 2 mm dei parametri indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili





# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

INTERVENTO SU  
COSTRUZIONE  
GIÀ ESISTENTE

MATERIALI DA  
DEMOLIZIONE

RIFIUTO

**COSA FARE:**

- DEPOSITO TEMPORANEO
- ANALISI
- TRASPORTO
- FIR
- REGISTRO DI CARICO E SCARICO (EVENTUALMENTE)
- MUD (SE TENUTI)
- SISTRI (SE TENUTI)

**COME TRASPORTARLI:**

- TRASPORTO CONTO PROPRIO
- TRASPORTO AFFIDATO A TERZI

**DOVE PORTARLI:**

- RECUPERO
- SMALTIMENTO

# Classificazione rifiuti –caratterizzazione rifiuto

Quali sono i rifiuti Potenzialmente prodotti nei i cantieri?

1. Tutti I rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, aventi codici **CER 17**.
2. I **rifiuti**, aventi codici CER diversi dai 17, che possono essere **prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione**

AD ESEMPIO

# Classificazione rifiuti –caratterizzazione rifiuto

|    |   |
|----|---|
| 03 | Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone (e relative sottovoci)   |
| 08 | Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa (e relative sottovoci)                 |
| 12 | Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica (e relative sottovoci)   |
| 13 | Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) (e relative sottovoci)  |
| 15 | Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) e relative sottovoci   |
| 16 | Rifiuti non specificati altrimenti (e relative sottovoci)   |
| 20 | Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata (e relative sottovoci) |

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Adempimenti amministrativi

I principali adempimenti amministrativi per le ditte edili sono :

1. Tenuta del registro di carico e scarico
2. Formulario di identificazione rifiuto
3. Mud
4. Sistri ?????

# Registro di carico e scarico

Che cosa è -> il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.

Chi è obbligato ->

1) i produttori:

- di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali ed industriali,
- di rifiuti speciali pericolosi (tutte le attività),
- di rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque....

2) chi effettua attività di raccolta e trasporto a titolo professionale

3) chi effettua attività di recupero e smaltimento

La compilazione ->

tutti i dati relativi all'origine, quantità, caratteristiche, destinazione, data di carico/scarico..

Tali annotazioni devono essere effettuate:

entro 10 gg lavorativi:

- dalla produzione e dallo scarico per il produttore,
- dalla raccolta /trasporto per il trasportatore,
- dalla transazione per l'intermediario/commerciante

entro 2 gg lavorativi per chi effettua operazioni di recupero/smaltimento.

Ubicazione/conservazione -> **tenuto** presso l'impianto di produzione / la sede del trasportatore, intermediario / la sede dell'impianto gestore; **conservato ed integrato** con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione (la discarica perennemente); si **utilizzano** fogli numerati (formato A4), **vidimati** dalla CCIAA di competenza.



# Registro di carico e scarico

## PRIMA COLONNA

deve essere contrassegnata l'operazione  
(carico o scarico)

alla quale si riferisce la registrazione

con l'indicazione  
del numero progressivo e della data  
della registrazione stessa

Inoltre, a seconda dei casi, devono essere  
indicati:

- il numero del formulario,
- la data di emissione del formulario (Circolare Ministeriale 4.8.98, n.GAB/DEC/812/98)
- e il riferimento alla registrazione di carico

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Scarico</b>     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Carico</b>      | <input type="checkbox"/> |
| del .....          |                          |
| n. ....            |                          |
| Formulario         |                          |
| n. ....            |                          |
| del .....          |                          |
| Rif. operazioni di |                          |
| carico             |                          |
| n. ....            |                          |
| .....              |                          |

# Registro di carico e scarico

## SECONDA COLONNA

devono essere riportate le caratteristiche del rifiuto:

- codice del rifiuto
- descrizione del rifiuto
- stato fisico del rifiuto
- classi di pericolo proprie del rifiuto (solo per i rifiuti pericolosi)
- destinazione del rifiuto

### Caratteristiche del rifiuto:

- a) CER .....
- b) Descrizione .....
- .....
- .....
- c) Stato fisico .....
- d) Classi di pericolosità .....
- .....
- .....
- e) Rifiuto destinato a
  - ( ) smaltimento cod. ....
  - ( ) recupero cod. ....

# Registro di carico e scarico

## TERZA COLONNA

devono essere trascritti i dati relativi alla quantità di rifiuti

- prodotti all'interno dell'unità locale o
- presi in carico

• in chili

oppure

• in litri

oppure

• in metri cubi

**Quantità:**

Kg .....

Litri .....

Metri cubi .....

«in Kg o in litri o in metri cubi»

nel formulario la quantità deve

essere indicata in «Kg o litri»

nel MUD deve essere indicata in «Kg o t»

# Registro di carico e scarico

## QUARTA COLONNA

deve essere indicato:

- il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (solo per attività di manutenzione di reti e utenze diffuse)

- l'eventuale intermediario o commerciante

L'eventuale intermediario compare nel formulario di trasporto alla voce "Annotazioni".

**Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:**

.....  
.....  
.....  
.....

**Intermediario/Commerciante**

Denominazione .....

.....

Sede .....

.....

C.F.: .....

Iscrizione Albo N. ....



# Registro di carico e scarico

## QUINTA COLONNA

Nella quinta colonna possono essere riportate eventuali annotazioni. Tali annotazioni possono essere particolarmente utili per riportare:

- la provenienza (e la destinazione) dei rifiuti lecitamente trasportati senza formulario e gli estremi del produttore/destinatario dei rifiuti, nonché del mezzo di trasporto utilizzato;
- note di correzione al movimento (datate e firmate);
- per i rifiuti prodotti da attività di recupero o smaltimento (gestori) riportare la dicitura:  
“rifiuto prodotto da attività di recupero o smaltimento e il riferimento alle relative operazioni di scarico”
- eventuale peso verificato a destino;
- per i rifiuti trasportati e annotati con un'unica registrazione di carico/scarico: le date di inizio e di fine trasporto.

**Annotazioni:**



# Registro Carico e Scarico

I principali adempimenti amministrativi per le ditte edili sono :

1. per i rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito dell'attività di cantiere (scavo e demolizione) è **esonerata** dalla tenuta del registro di carico e scarico [art.li 189 e 190 D.lgs. 152/06], per la stessa attività produttrice di rifiuti pericolosi non ci sono esclusioni in merito alla tenuta dei registri (es. cemento – amianto, olii, batterie). **Formulario di identificazione rifiuto**
2. Nel caso di manutenzioni di infrastrutture su rete diffusa (art. 230 D.lgs. 152/06) per interventi di tipo meccanico, elettrico, idraulico o simili (attività diverse da quelle di scavo e demolizione) per qualsiasi tipologia di rifiuto speciale prodotto dovrà compilare il registro di carico e scarico e le regole da seguire per la compilazione sono quelle di carattere generale.

# Registro Carico e Scarico

I principali adempimenti amministrativi per le ditte edili sono :

1. Tutti i rifiuti prodotti, nella fase di trasporto, dovranno essere accompagnati da formulario.
2. soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri carico/scar. anche tramite le associazioni imprenditoriali interessate, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

# Registro Carico e Scarico

I principali adempimenti amministrativi per le ditte edili sono :

1. Per quanto riguarda la tracciabilità con SISTRI saranno seguite le stesse regole dei registri di carico e scarico
2. Rifiuti non pericolosi **NO SISTRI** indipendentemente dal numero dei dipendenti dell'impresa
3. Rifiuti pericolosi **SI SISTRI** se l'impresa ha più di 10 dipendenti
4. Rifiuti pericolosi **NO SISTRI** se l'impresa ha fino a 10 dipendenti

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Formulari

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore
- origine, tipologia e quantità del rifiuto
- impianto di destinazione
- data e percorso dell'istradamento
- nome e indirizzo del destinatario

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Formulari

Il formulario, vidimato, deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore (o detentore) dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore, e le altre tre, controfirmate e datate dal destinatario, sono acquisite:

1. una dal destinatario (discarica/impianto di recupero)
2. due dal trasportatore (restano al produttore nel caso di trasporto in c/proprio), che, nel caso di trasporto affidato ad un terzo, provvede entro tre mesi a trasmetterne
3. una al produttore
4. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.




# Albo Gestori Ambientali - Trasporto

Rappresenta l'organo che abilita le imprese al trasporto dei rifiuti nelle varie categorie (specificità del rifiuto) e classi (quantitativo) dopo averne valutato idoneità tecnica, finanziaria ed una serie di elementi relativi ai titolari e amministratori dell'impresa.

La procedura di iscrizione si effettua alla sezione regionale dell'Albo (presso la CCIAA capoluogo di regione).

Le categorie previste sono 10, alcune suddivise in subcategorie e per ciascuna di esse c'è una suddivisione per classe legate all'importo dei lavori/quantità.



# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Trasporto Illecito

Cass. III Pen. 5312 del 4/02/2008

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito (art. 256, c. I, D.Lgs. 152/06) la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno a tale area, non essendo applicabile in questo caso la norma derogatoria di cui all'art. 193, c. 9, del citato decreto che sottrae alla disciplina dei rifiuti esclusivamente il trasporto in aree private a condizione che lo stesso sia finalizzato ad una diversa sistemazione dei rifiuti all'interno delle predette aree ed in quanto i rifiuti medesimi non siano destinati all'esterno.

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili

## Trasporto Illecito

Cass. Pen. III n. 25352 del 27/06/2012

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò differenziandosi dall'art. 260 D.Lgs. 152/2006, che sanziona la continuità della attività illecita.

Cass. Pen. III n. 41464 del 24/10/2012

Per la configurazione del reato di trasporto illecito di rifiuti ex art. 256 D.Lgs. 152/2006 non è necessario che l'agente svolga professionalmente l'attività di trasportatore, perché anche un unico trasporto, di carattere occasionale non esonera l'interessato dall'obbligo di munirsi delle necessarie autorizzazioni/abilitazioni.

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Autorizzazioni

L'attività di gestione rifiuti deve essere autorizzata.

1. Autorizzazione in procedura semplificata ( oggi aua valida solo per le operazioni di recupero e autosmaltimento e seguendo i dettami del dm 186/06)
2. Autorizzazione in procedura ordinaria ( valida per tutte le altre operazioni)
3. Autorizzazione integrata ambientale (per particolari tipologie)
4. Autorizzazione per impianti mobili

# La Gestione rifiuti nei cantieri edili - Autorizzazioni

Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero (per esempio frantumatori mobili ) sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale.

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.



# Autorizzazioni

Iter autorizzativo recupero < 10 ton/g

Comunicazione alla Regione  
(provincia per E.R) dove si svolge la  
campagna di recupero 60 giorni  
prima della inizio delle attività

60 gg

Ricezione del nulla osta o avvio  
delle attività in caso di mancata  
comunicazione

Iter autorizzativo recupero > 10 ton/g

Iter di Screening

Almeno  
90 gg

Comunicazione alla Regione  
(provincia per E.R) dove si svolge la  
campagna di recupero 60 giorni  
prima della inizio delle attività

60 gg

Ricezione  
documento di non  
assoggettabilità alla  
VIA

Ricezione del nulla osta o avvio  
delle attività in caso di mancata  
comunicazione